

EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI SULLE ASTE E APPALTI DEL PRIMO '800 FINO ALLA DISCIPLINA SULLA CONTABILITA' DI STATO DEL 1924

(Fonti bibliografiche Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Contesto Regno d'Italia (1805 - 1814)

(autore **Alessandro Boso** – Direttore di CodiceAppalti.it)

Il presente documento intende fornire una raccolta delle principali norme sulle aste e appalti emanate nell'800, in piena epoca napoleonica e nei primi anni della Restaurazione. L'ultimo provvedimento, di periodo più recente (1924), rappresenta la disciplina, tuttora vigente, delle aste di contabilità di stato introdotta con Regio Decreto n. 827 del 1924.

Un'analisi particolare merita il Regio Decreto del 1 maggio 1807. Trattasi di un interessante provvedimento storico sulla regolamentazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, cosiddette "aste", ai tempi del Regno d'Italia con Re Napoleone I, imperatore di Francia. Esso rappresenta una delle primissime norme che hanno fornito le basi della disciplina delle gare d'appalto sul cui solco si sono incanalate le successive norme del diritto amministrativo sui contratti pubblici sviluppatosi dopo l'unità d'Italia.

Sommario

DECRETO 25 MAGGIO 1802 Organizzazione della contabilità dei ministeri in generale, ed in particolare dei ministeri del tesoro pubblico e delle finanze.....	8
LEGGE 10 LUGLIO 1802 Legge relativa alle persone da escludersi negli appalti che si fanno per conto della nazione.....	12
REGNO D'ITALIA REGOLAMENTO 1 MAGGIO 1807 Decreto per le aste negli appalti delle opere di acque, ponti e strade.	13
REGIO DECRETO DEL RE VITTORIO EMANUELE DEL 29 MAGGIO 1817 Regolamento IV. norme generali per gli atti e contratti d'acque e strade.....	17
REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924 N. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato [Estratto da art. 1 a art. 123].....	20

Breve analisi di comparazione tra le disposizioni del RD del 1/5/1807 e la vigente normativa sui Contratti Pubblici

In particolare si segnalano i seguenti articoli:

- Art.1: consente a chiunque di formulare l'offerta, analogamente all'attuale procedura "aperta";

<i>RD 1/5/1807 - Art. 1.</i> <i>Tostochè la Direzione generale d'Acque e Strade avrà approvata la preventiva perizia del lavoro da appaltarsi , il Consiglio di Prefettura, f. f. di Magistrato d'Acque e Strade , è in dovere di pubblicare colle stampe un avviso invitante chiunque voglia concorrere all'appalto a presentarsi nel locale determinato per lo sperimento dell'asta nel giorno stabilito.</i>	<i>DLGS 50/2016 - Art. 60. Procedura aperta</i> <i>1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.</i>
--	--

- Art 2: impone una dilatazione dei termini di partecipazione in relazione al valore del contratto, come oggi avviene per nel caso di appalti sotto e sopra soglia; interessante anche l'individuazione del termine minimo in 15 giorni, esattamente come nella vigente disciplina delle negoziate;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 2.</i> <i>L' affissione e pubblicazione deve sempre precedere quindici giorni almeno l'aprimiento dell' asta ; un termine di venti giorni per le opere valutate più di lire ventimila ; ed un termine più lungo , se la qualità dell' appalto, e le circostanze lo esigano.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 60. Procedura aperta</i> <i>3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.</i> <i>DLGS 50/2016 - Art. 79. Fissazione di termini</i> <i>1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.</i></p>
--	--

- Art. 3: che definisce gli elementi essenziali dell'avviso d'asta, similmente all'attuale disciplina sui contenuti minimi del bando;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 3.</i> <i>Devono inoltre marcarsi nell'avviso invitatorio,</i> <i>1. la qualità delle opere, il luogo e tempo in cui si vuole l' esecuzione, e la durata degli anni della successiva manutenzione ;</i> <i>2. presso chi restano per l'ispezione libera agli Aspiranti il Piano de' lavori da. eseguirsi , ed il Capitolato generale e speciale dell'appalto;</i> <i>3. il luogo, il giorno e l'ora in cui verrà aperta l' asta.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - ALLEGATO XIV - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI (di cui all'articolo 71)</i> <i>1. ...dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari</i> <i>7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori.....</i> <i>8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti;.....</i> <i>10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto...</i> <i>20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.....</i> <i>b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;</i> <i>c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.</i></p>
---	--

- Art. 4: sulla progressione delle fonti di pubblicità in relazione alla dimensione del territorio interessato dalle prestazioni da appaltare. Analogamente oggi sono previste forme di pubblicità differenziate per appalti d'interesse locale e di interesse nazionale;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 4.</i> <i>La pubblicazione ed affissione dell' avviso si farà per l'ordinario nel Comune ove l'opera deve eseguirsi , nel Capoluogo del dipartimento e suoi distretti. Ma per gli appalti di opere di qualche rilevanza a carico dello Stato, si estenderà anche alla Capitale , ed ai principali comuni de' dipartimenti convicini alla sede del lavoro nei quali si tengono per solito mercati o fiere , ed in tempo della maggior concorrenza.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 72. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi</i> <i>1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell' allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.</i> <i>4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e</i></p>
--	--

	sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.
--	--

- Art. 9 sul principio di pubblicità delle sedute di gara;

RD 1/5/1807 - Art. 9. Sarà poi da ritenersi per norma inviolabile, che le aste non potranno aprirsi, se non in luogo pubblico, ove sia libero l'accesso a qualsivoglia concorrente, ed in presenza del Magistrato d'Acque e Strade, e dove questi non esistesse, in presenza della Vice-Prefettura, o della Municipalità, o della Delegazione del Circondario, o di un apposito Ufficiale delegato a ricevere e registrare le oblazioni	DPR 207/2010 Art. 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (ABROGATO) 6. L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 121.
--	---

- Art. 12 sull'obbligo di produrre una garanzia "a pena di esclusione" (vi ricorda qualcosa?)

RD 1/5/1807 - Art. 12. Le oblazioni prive dell'atto di sicurezza, quelle che portassero la condizione di non valere in caso d'asta o altra incompatibile, e quelle che non venissero, almeno nell'apertura dell'asta, garantite sufficientemente, non saranno ammesse, e verranno riputate come non fatte, ne si potranno leggere o registrare nell'atto d'asta.	DLGS 50/2016 - Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
---	---

- Art. 13 prevede l'asta (cosiddetta "licitazione") con rilancio sul miglior prezzo offerto;

RD 1/5/1807 - Art. 13. e ss Nel giorno destinato per l'apertura dell'asta si pubblicheranno, e registreranno in primo luogo le offerte che fossero state preventivamente insinuate al Protocollo d'ufficio, come sopra, sulla migliore si farà luogo alla successiva licitazione.	DLGS 50/2016 - Art. 56. Aste elettroniche 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico...
--	--

- Art. 14 definisce i contenuti di una sorta di verbale di gara *ante litteram*;

RD 1/5/1807 - Art. 14. L'atto d'asta, o sia processo verbale del suo aprimento, richiamerà per lo meno, 1. l'ordine che autorizza l'intrapresa e l'appalto dell'opera; 2. il piano, o descrizione de' lavori; 3. le condizioni dell'appalto; 4. le cedole invitorie, ed i certificati delle seguita pubblicazioni:	DLGS 50/2016 - Art. 56. Aste elettroniche 11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
---	---

<p>5. finalmente il registro delle offerte contemplato dal precedente articolo , colla indicazione della qualità delle cauzioni indotte dai singoli oblatori , ed il deliberamento che poi succederà a favore dell' ultimo migliore offerente.</p>	<p>12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9 L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati.</p>
--	--

- Art. 17 e ss. definiscono nel dettaglio il processo di rilancio sul prezzo e sulla proclamazione della migliore offerta; interessante l'individuazione della figura del "Tubatore" o "Araldo" (banditore), una sorta di portavoce del presidente della commissione dei tempi antichi. La disciplina molto dettagliata qui proposta potrebbe rappresentare un valido procedimento da utilizzare nelle aste telematiche a rilancio sul prezzo. Curioso il metodo di proclamazione del vincitore a "suon di tromba o tamburo"... (che di te, si potrebbe ripristinare questa simpatica consuetudine!);

<p>RD 1/5/1807 - Art. 17. (e ss) Fermandosi la gara degli offerenti , si proclama replicatamente l' ultima migliore offerta dal pubblico Tubatore, o Araldo, a suon di tromba, o con tamburo, colla soggiunta per la prima volta, e colla domanda agli astanti , se alcuno voglia offerire di più ; sopra ulteriore silenzio , si ripetono ancora le proclamazioni collo stesso stridore, e colla soggiunta per la seconda volta ; e così si ricomincia di nuovo ogni volta, che venga da alcuno fatta migliore offerta, e che in appresso resti, per qualche periodo di tempo, fermata la licitazione..</p>	<p>DLGS 50/2016 - Art. 56. Aste elettroniche 14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.</p> <p>RD 827/194 Art. 74. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.</p>
--	--

- Art. 20 sulla sospensione del seggio di gara e obbligo di comunicare data e ora delle successive sedute. Interessante l'utilizzo del termine "stazione appaltante", tuttora utilizzato per definire il Committente che affida un appalto;

<p>RD 1/5/1807 - Art. 20. Avanti la prescrizione del sopra indicato termine all' ultimo sperimento, è facoltativo alla stazione appaltante, o sia all' ufficio presso cui si tiene l' asta', di sospendere la deliberazione , ove si creda opportuno. In tal caso si fa proclamare dal Tubatore agli astanti il giorno ed ora, in cui si continuerà l'incanto. L'ultimo offerente resta</p>	<p>DLGS 50/2016 - Art. 3. Definizioni o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);....</p>
---	--

<i>sempre vincolato in maniera che il nuovo sperimento si apre sopra l'ultima sua oblazione..</i>	
---	--

- Art. 23 propone l'utilizzo di "orologio a polvere", una sorta di clessidra, per calcolare il decorso del termine tra due rilanci durante la stessa asta;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 23.</i> <i>La commisurazione alla decorrenza di questo ultimo termine dovrà farsi o col mezzo di un orologio depresso su tavolo alla vista degli astanti, o di un orologio a polvere.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</i> <i>1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.</i></p>
---	--

- Art. 27 estremamente interessante la disciplina sulla garanzia da produrre a corredo dell'offerta. Si prevede già in gara la nostra "garanzia fideiussoria definitiva"; in alternativa, chi volesse presentare una garanzia in contanti, è prevista una sorta di "garanzia provvisoria" pari a 4 volte le spese dell'asta;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 27.</i> <i>L'idoneità della fidejussione deve esser tale , da poter garantire la piena esecuzione del contratto in tutti i suoi rapporti. Il deposito poi effettivo di una somma, ove si faccia provvisoriamente in luogo di sicurtà, deve almeno corrispondere al quadruplo dell'importanza delle spese dell'asta. Non ostante però un tale deposito, e la di lui perdita , il deponente non resta liberato dall'obbligo di risarcire gli ulteriori danni, spese ed interessi che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso che la di lui offerta non fosse mantenuta.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura</i> <i>1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente...</i> <i>2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito....</i> <i>6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva..</i></p>
---	---

- Art. 28 prevede l'obbligo che siano presentate più offerte per affidare l'appalto esattamente come previsto nel R.D. 827/1924., tuttora vigente;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 28.</i> <i>La delibera non ha luogo , se non vi sia stato il concorso all' asta di più oblatori..</i></p>	<p><i>RD 827/1924 - Art. 69.</i> <i>Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta...</i></p>
--	---

- Art. 33 sulla procedura di approvazione degli atti di gara da parte della stazione appaltante.

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 33.</i> <i>Dovendo sempre la deliberazione essere vincolata alla condizione della superiore approvazione, ed alla riserva delle addizioni in diem , questa condizione e riserva si riterranno sempre per apposte quando anche si fossero omesse nell'atto d'incanto, a meno che non sia preceduta per le addizioni non preventiva superiore deroga, della quale però dovrà farsi menzione tanto nell'avviso invitatorio, quanto nell'atto d' asta. La deroga poi alla superiore approvazione non potrà mai suppersi , nè aver luogo in qualsivisia appalto fatto col mezzo d'asta.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 33. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento</i> <i>1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente...</i></p>
---	--

- Art. 35 sulla modifica delle condizioni contrattuali che deve essere sempre preceduta da uno sconto di almeno il 5% sul prezzo di aggiudicazione. Gli articoli che seguono definiscono una dettagliata procedura di gara per l'affidamento delle prestazioni aggiuntive;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 33.</i> <i>Non saranno ammesse addizioni , o sia miglioramenti al prezzo deliberato, se non portino almeno un ribasso della ventesima parte del risultato della deliberazione.</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i> <i>1. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti...</i></p>
---	--

- Art. 47 sulle spese contrattuali a carico del “deliberatario” (aggiudicatario) esattamente come avviene ora;

<p><i>RD 1/5/1807 - Art. 47.</i> <i>Tutte le spese e dell'asta, e del rogito, e del registro , e delle copie cedono a carico del Deliberatario , dal quale dovrà farsene lo sborso avanti di ricevere la consegna dell'opera appaltata..</i></p>	<p><i>DLGS 50/2016 - Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento</i> <i>11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione...</i></p> <p><i>DPR 207/2010 Art. 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario (ABROGATO)</i> <i>1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.</i></p> <p><i>RD 827/1924 Art. 62.</i> <i>Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti dalle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dalla amministrazione, in</i></p>
--	---

	conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.
--	---

- Art. 48 sull'avvio delle prestazioni per ragioni d'urgenza nelle more dell'approvazione del contratto;

<p>RD 1/5/1807 - Art. 48.</p> <p>Prima che non sia emanata la superiore approvazione, il Deliberatorio non può metter mano all' opera , a meno che non gli venga espressamente ingiunto per motivi d'urgenza , dall'Autorità competente, di darvi principio anche in attenzione della superiore approvazione.</p>	<p>DLGS 50/2016 - Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento</p> <p>8 L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari....</p> <p>DL 76/2020 Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici [fino al 30/6/2023]</p> <p>a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura</p>
---	--

- Art. 54 e ss disciplinano il caso di inadempimento contrattuale, offrendo una dettagliata regolazione delle verifiche in contraddittorio con l'appaltatore e l'addebito delle relative spese alla parte che risultasse responsabile.

<p>RD 1/5/1807 - Art. 54. e ss</p> <p>Se nel decorso dell'appalto fosse presentata istanza o denuncia al Magistrato dipartimentale da chiunque abbia interesse, che il lavoro sia eseguito a dovere, di esser l' Appaltatore in difetto degli obblighi assunti, dovrà lo stesso Magistrato , previa una sommaria e rapida verifica, stabilire al detto Appaltatore, e sua Sicità , un breve termine all'adempimento dell'obbligo trascurato, sotto la comminatoria d'una immediata visita d'ufficio, e degli ulteriori irreparabili a spese sue.</p>	<p>DLGS 50/2016 - Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento</p> <p>3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.</p> <p>4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.</p>
--	---

TESTI INTEGRALI DELLE NORME DALL'800 AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI STATO

<https://www.codiceappalti.it/Home/NormativaAppalti>

Sommaro

DECRETO 25 MAGGIO 1802 Organizzazione della contabilità dei ministeri in generale, ed in particolare dei ministeri del tesoro pubblico e delle finanze.....	8
LEGGE 10 LUGLIO 1802 Legge relativa alle persone da escludersi negli appalti che si fanno per conto della nazione.....	12
REGNO D'ITALIA REGOLAMENTO 1 MAGGIO 1807 Decreto per le aste negli appalti delle opere di acque, ponti e strade.	13
REGIO DECRETO DEL RE VITTORIO EMANUELE DEL 29 MAGGIO 1817 Regolamento IV. norme generali per gli atti e contratti d'acque e strade.....	17
REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924 N. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato [Estratto da art. 1 a art. 123].....	20

DECRETO 25 MAGGIO 1802**Organizzazione della contabilità dei ministeri in generale, ed in particolare dei ministeri del tesoro pubblico e delle finanze.**

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Visti i Decreti dei 7 e 18 marzo e 28 aprile mesi ora scorsi, riguardanti la Contabilità de Ministri in generale e l'organizzazione dei due ministeri del Tesoro pubblico, e delle Finanze in particolare, Ordina che i suddetti Decreti siano stampati, pubblicati e le disposizioni in esse contenute eseguite come segue.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Qualunque contratto de Ministri, e loro agenti, eccettuate le piccole spese, ed i casi contemplati nel § 5 del presente, non può farsi, che all'asta , e colla riserva dell'approvazione del Governo,

Art. 2.

Questa riserva s'intenderà sempre apposta, e sospende la perfezione del contratto dalla parte della Nazione.

Art. 3.

Finantochè la legge prescriva una norma uniforme in tutta la Repubblica, si osservano per l'asta le leggi e pratiche locali.

Art. 4.

Seguito il deliberamento, il Ministra cui appartiene, ne fa sull'invito del Governo il rapporto al Consiglio legislativo, il quale, considerate le condizioni del contratto , ed il metodo tenuto , dà il suo voto consultivo a mente degli articoli 77 e 79 della Costituzione.

Art. 5.

Nei casi d'urgenza del momento, o nei quali l'interesse nazionale comandi di preferire all'asta la trattativa , il contratto, cui dovrà sempre intendersi apposta la riserva dell' approvazione del Governo, si riferirà sull'invito del Governo dal Ministro al Consiglio legislativo pell'effetto prescritto nel S. 4.

Art. 6.

Le spese di servizio segreto non soggiacciono alle disposizioni precedenti .

Art. 7

I Ministri rendono conto al Governo de contratti attualmente pendenti , e ne accompagnano il rapporto colle convenienti osservazioni.

Art. 8.

Ogni Ministro tiene nella propria ragioneria il registro dei contratti approvati; forma il conto preventivo delle spese dell'anno diviso per categoria, ed ogni categoria divisa nei suoi elementi; fa registrare i mandati che spedisce per ogni categoria, e le note del Ministro del tesoro pubblico comprovanti il loro pagamento.

Art. 9.

Nessun mandato è segnato dal Ministro, se non vi precede il vista dal ragionato presso il proprio ministero.

Art. 10

Il Ragionato è tenuto di sospenderlo, e rappresentare ogni volta che riconosce, che il mandato è vizioso o nel titolo, o nella quantità del debito, ovvero nelle forme.

Art. 11.

I mandati e libri della contabilità di ciascun Ministro sono spediti e tenuti allo stesso metodo.

Art. 12.

Il conto preventivo delle spese d'ogni anno viene presentato al Consiglio legislativo.

Art. 13.

Il Ministro delle Finanze vi espone inoltre il prospetto dei fondi diviso per categorie, ed ogni categoria nei suoi elementi. Mancando i fondi al bisogno, il Ministro delle Finanze propone le sue vedute sui mezzi, onde supplirvi.

Art. 14.

Approvato che sia dal Corpo legislativo il bilancio delle spese e dei fondi, ciascun Ministro trasmette la copia del conto preventivo che lo riguarda, al Ministro del tesoro pubblico.

Art. 15.

Pel corrente 1802, il Governo assegna provvisoriamente con Decreto a parte i fondi necessari al servizio di ciascun Ministro in massa. Ministero del Tesoro pubblico.

Art. 16.

Il Tesoro pubblico è centro di tutte le esazioni, e di tutti i pagamenti.

Art. 17.

Vi sono presso il ministero del Tesoro pubblico, Un cassiere generale, Un controllore generale, Un ragionato generale,

Art. 18.

Il cassiere generale, ed il ragionato generale non obbediscono che agli ordini del Ministro del Tesoro pubblico.

Art. 19.

Il controllore generale dipende dal Ministro delle Finanze.

Art. 20.

Il cassiere generale riceve, primo i prodotti delle imposte dirette dai ricevitori dipartimentali; secondo i prodotti delle imposte indirette dalle Casse presso le regolatorie e delegazioni di Finanza nei dipartimenti; terzo i prodotti dei beni nazionali, o d'altra provenienza.

Art. 21.

Il cassiere tiene uno sfogliazzo d'entrata, in cui nota con ordine rigoroso di data il cognome e nome di chi paga; la causa, e le specie in cui si eseguisce il pagamento: ed inoltre un giornale d'entrata a bollette matrici e figlie. Queste si danno al pagatore per quitanza sottoscritte dal cassiere colla espressione della causa in cui paga, e della somma: Le identiche espressioni si rapportano nelle matrici corrispondenti.

Art. 22.

Il cassiere tiene similmente uno: sfogliazzo d'uscita, in cui nota con ordine di data il cognome e nome di quello a cui paga, e la specie in cui si eseguisce il pagamento, ed inoltre un giornale d'uscita col rapporto del numero dei mandati del Ministro da cui furono spediti, e della causa in cui seguirono.

Art. 23.

Il controllore generale tiene tre giornali d'entrata secondo le tre categorie d'introito menzionate all'articolo 4. Tiene similmente un giornale d'uscita, l'uno, e gli altri nelle forme prescritte pel cassiere.

Art. 24.

Il controllore generale verifica essenzialmente le quitanze del cassiere.

Art. 25.

Ogni sera il cassiere e controllore generale riscontrano d'accordo i loro rispettivi registri

Art. 26.

Il ragionato generale riceve in principio d'ogni anno, ed all'evenienza dei casi, \$I. Lo stato presuntivo dei fondi che debbono entrare nel tesoro, diviso nelle tre categorie menzionate nell'articolo 4, e colla indicazione del tempo fisso, od approssimati. Lo stato dei fondi assegniati a ciascun Ministro

Art. 27.

Il cassiere generale ed il controllore generale rimettono separatamente ogni settimana al ragionato generale, §I. La nota de fondi introitati per ciascuna delle tre categorie sovraindicate; §II. La nota de fondi usciti sui mandati di ciascun Ministro.

Art. 28.

Non si considerano per usciti i fondi cadenti negli assegni, di cui infra all' articolo 35, salvo dopo che sarà giustificata la loro estinzione nel modo prescritto all'articolo 40.£

Art. 29.

Il ragionato generale tiene la corrispondenza d'ordine coi ricevitori dipartimentali, coi cassieri presso le regolatorie o delegazioni di finanza nei dipartimenti, cogli amministratori di altri prodotti nazionali, o debitori qualsivogliano verso il Tesoro.

Art. 30.

Tiene similmente la corrispondenza per le occorrenze intorno ai crediti aperti sul Tesoro pubblico a ciascun Ministro.

Art. 31.

Le lettere per e gli ordini relativi ai due articoli precedenti, sono seguati dal Ministro del Tesoro.

Art. 32.

I debitori presentando eccezione di diritto, il Ministro del Tesoro ne informa il concorrente Ministro delle Finanze, cui appartiene di seguir l'affare nelle vie competenti.

Art. 33.

1 mandati de Ministri non potranno presentarsi alla firma del Ministro del Tesoro pubblico pell'ordine o permesso correlativo del pagamento, se non vi precede il vista del ragionato generale, il quale è tenuto di sospenderlo e di rappresentare ogni volta che riconosca, che nel mandato non cumulativamente i tre estremi prescritti dall'articolo 7 della Costituzione.

Art. 34.

Il ragionato generale tiene un registro de mandati, ed il deposito delle pezze giustificative rimane presso i rispettivi Ministeri: nel vista ai mandati rapporta il numero del foglio del suo registro.

Art. 35.

1 pagamenti che occorrà di fare fuori della sede della cassa generale, si effettueranno col metodo seguente.

Art. 36.

Il cassiere generale tiene un libro a parte degli assegni.

Art. 37.

Detto libro è a bollette matrici e figlie.

Art. 38.

Staccasi la bolletta figlia che si dà all'assegnatario, previo la vista del ragionato generale che tiene similmente pegli assegni un eguale libro a parte.

Art. 39.

Contenporaneamente il Ministro del Tesoro previene con lettera d'avviso la cassa su cui è tratto l'assegno. Senza detta lettera il pagamento è nullo e la lettera obbliga ad estinguere prontamente l'assegno.

Art. 40.

Estinto l'assegno, si ritorna questo al cassiere generale, che dà invece la bolletta di pagamento nelle solite forme, cd appone la carta 4 assegno al mandato per ricevuta.

Art. 41.

Ogni mese il ragionato generale confronta coi propri i registri del cassiere e controllore generale: ritira i giornali d' entrata e d'uscita del cassiere generale coi mandati, cha non si ammettono se non quitanzati, e ne spedisce ricevuta al Cassiere. §II ragionato generale liquida il conto del mese, e ne presenta il ristretto al Ministro del Tesoro pubblico.

Art. 42.

I libri e registri sono tenuti in giorno,

Art. 43.

Il Ministro del Tesoro pubblico procede o fa procedere per mezzo di speciale delegato alla ricognizione de libri, registri e cassa ogni volta che lo crede opportuno.

Ministero delle Finanze.

Art. 44.

E ispezione del Ministero delle Finanze mettere in attività, e in istato di esazione, I. Le imposte dirette; §II. Le imposte indirette; §III. I redditi de beni nazionali, e qualsivoglia altro ramo di rendita pubblica.

Art. 45.

Quando tali prodotti sono ridotti in istato di esazione, sottentra l'offizio del Ministro del Tesoro pubblico, che veglia sulle riscossioni in conformità dell'articolo 71 della Costituzione.

Art. 46.

L'esecuzione delle leggi e delle massime direttrici del censo appartiene al Ministro dell' Interno. Il Ministro delle Finanze chiama il fondo al pagamento sulla base dell' estimo definitivamente sistemato od osservato provvisoriamente, finchè il Ministro dell'Interno non gliene partecipa la rettificazione; salve le compensazioni a favore della nazione o dè terzi.

Art. 47.

Il Ministro delle Finanze, chiama l'attenzione del Ministro dell'Interno sugli ostacoli che incontra l'esazione del tributo dipendentemente dai riclami sull'estimo, o dalla inesistenza del censo.

Art. 48.

Ogni anno il Ministro dell'Interno trasmette in tempo abile al Ministro delle Finanze le note censuarie d'estimo di ciascun dipartimento, e di ciascun comune in ogni dipartimento.

Art. 49.

Occorrendo rettificazioni, il Ministro delle Finanze ne fa seguire l' annotazione nè libri, con relazione alle lettere ufficiali di avviso del Ministro dell'Interno.

Art. 50.

Lo stabilimento dei ricevitori nè dipartimenti e pè comuni si fa di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze. I ricevitori dipendono dal primo per li fondi dipartimentali e comunali: per li fondi nazionali dipendono dal Ministro delle Finanze.

Art. 51.

Vi è presso il Ministro delle Finanze da cui dipende, Una Direzione delle imposte indirette composta essenzialmente di un capo e di quattro uffici; l'uno pei dazj d'introduzione, estrazione e transito; l'altro pei dazj di consumo ; il terzo pelle privative ; il quarto pelle poste , zecca , lotto e bollo della carta.

Art. 52.

Il capo della Direzione nella parte esecutiva ha la segnatura per tutti gli affari cadenti sotto la direzione.

Art. 53.

Il Ministro delle Finanze esercita l'ispezione sull'amministrazione ed alienazione dei beni nazionali per dell' Economato generale, coi metodi portati dal Decreto e dalle Istruzioni dei 17 marzo 1802 , anno I.

Art. 54.

Gli uffici interni, e gl' impieghi del cessato Ministero di Finanza generale sono soppressi.

Art. 55.

Gl'impiegati in detti uffici cessano dal servizio, quando non siano nominatamente richiamati.

Art. 56.

I non richiamati, cui non manchi lode di servizio saranno, in parità di merito, preferiti nelle vacanze e nella creazione d' altri stabilimenti.

Art. 57.

A quelli di essi, che non contano anni sei di servizio, il Governo accorda la continuazione del soldo a tutto giugno 1802 anno I.

Art. 58.

A quelli che contano anni sei, e meno di anni dieci di servizio, il Governo accorda la continuazione del soldo a tutto agosto 1802 anno 1.

Art. 59.

A quelli per fine, che contano anni dieci e più di servizio, il Governo accorda la continuazione del soldo a tutto il corrente 1803 anno I.

Art. 60.

Se nell'intervallo i cittadini contemplati nei tre articoli precedenti sono richiamati al servizio della Repubblica, cessa loro, dal giorno in cui prendono posto nel nuovo impiego, la continuazione del soldo antico.

Art. 61.

Vi è un Ministro delle Finanze : la denominazione di Ministro di Finanza generale è abolita.

Art. 62.

Sono stabiliti presso il Ministero delle Finanze i seguenti uffici :\$Segreteria generale. \$Ispezione delle imposizioni dirette. \$Direzione delle imposizioni indirette...\$Relazioni coll'Economato generale dei beni nazionali.\$Ragioneria centrale. \$Il protocollo — La spedizione - La spedizione — L'archivio Sezione particolare (temporarie).

Art. 63.

Le incumbenze che erano annesse all'impiego di visitatore generale si commettono dal Ministro, secondo i casi e le località, a chi giudica più opportuno.

Art. 64.

Sugli oggetti già d'ispezione dell'architetto del Ministero di Finanza, è consultato e provvede il soprintendente generale alle fabbriche nazionali.

Art. 65.

La pianta degl' impieghi ed impiegati nel ministero delle Finanze vidimata dalla direzione interinale, è approvata.

Art. 66.

Per la nomina alle piazze lasciate nella pianta vacanti , sarà provvisto a parte.

Art. 67.

L'applicazione a determinati uffici, od incombenze nel Ministero non esime gl' impiegati dall'obbligo di prestarsi in sussidio gli uni degli altri , nè li dispensa dai lavori di cui venissero dal Ministro particolarmente incaricati.

Art. 68.

L'osservanza quotidiana dell'orario è un dovere essenziale degli impiegati.

Art. 69.

I giorni di domenica sono giorni di riposo ; intervengono però nei detti giorni in tutti gli uffici almeno due individui per turno.

Art. 70.

Nei casi urgenti, lo zelo de' funzionari pubblici non ammette nè eccezione di giorni, nè limite di tempo.

Art. 71.

La Direzione interinale forma il regolamento pel buon ordine negli uffici interni ed esterni del Ministero.

Art. 92.

Il Ministro delle Finanze, sotto la sua responsabilità veglia efficacemente sulla condotta degl' impiegati negli uffici interni ed esterni del Ministero, sulla esattezza e celerità de' lavori, e rende conto ogni trimestre al Governo in iscritto dei soggetti che più si distinguono.

Art. 73.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dal Governo di presentare un piano di soldo progressivo, gratificazioni straordinarie, e pensioni di giubilazione a favore dei funzionari pubblici più benemeriti , 'od in contemplazione de' loro servizj.

Art. 74.

I Ministri sono dal Governo incaricati dell' esecuzione delle sovrariferite disposizioni, ciascuno in ciò che li riguarda.

LEGGE 10 LUGLIO 1802

Legge relativa alle persone da escludersi negli appalti che si fanno per conto della nazione.

Art. I.

Ai funzionari pubblici stipendiati dalla Nazione ed a qualunque impiegato civile e militare con soldo fisso, è vietata ogni partecipazione sia diretta che indiretta negli appalti che si fanno per conto della Nazione.

Art. II.

E' parimente proibito ai medesimi funzionari ed impiegati il ricevere direttamente od indirettamente regali dagli appaltatori e da qualunque amministratore della pubblica sostanza.

Art. III.

I contravventori sono privati delle cariche e rispettivamente degl' impieghi che coprono; sono inabilitati a più esercitarne in avvenire, ed inoltre incorrono nella pena del triplo di quanto constasse aver essi percepito in frode della presente disposizione.

Art. IV.

Il Governo è autorizzato a rescindere que contratti pe' quali consterà essere stato accordato partecipazione d'interesse o regalo ad alcuno de' suddetti funzionari ed impiegati.

Art. V.

Le multe indicate all'articolo III spettano alla Nazione, che ne rilascia la metà al denunziante, se abbia dati indizj sufficienti a verificare l'accusa.

Art. VI.

Nel caso poi contemplato all'articolo I se la contravvenzione sarà provata , il denunziante conseguirà un premio di scudi cento sul Tesoro nazionale.

Art. VII.

Il giudizio delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge appartiene ai Tribunali ordinarij.

Art. VIII.

Non si ammettono forestieri agli appalti , che concernano articoli di fabbrica o prodotto nazionale.

Art. IX.

Quei fornitori ed appaltatori che si provasse essersi condotti dolosamente , o con mala fede ne' precedenti contratti colla Nazione, sono esclusi da qualunque partecipazione diretta o indiretta negli appalti e forniture nazionali.

Art. X.

Il Governo è autorizzato a rescindere que contratti ne' quali si giustificasse che i forestieri , e i fornitori ed appaltatori superiormente indicati fossero direttamente o indirettamente interessati.

REGNO D'ITALIA REGOLAMENTO 1 MAGGIO 1807

Decreto per le aste negli appalti delle opere di acque, ponti e strade.

NAPOLEONE I, per la grazia di Dio e per le Costituzioni , Imperatore de' Francesi e Re d'Italia :

EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Sopra rapporto del Ministro dell'interno, riguardante l' asta negli appalti delle opere d'Acque, Ponti e Strade;

Noi, in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo Padre , e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue :

TITOLO I. Cautele che devono precedere l'aprimiento dell'Asta.

Art. 1.

Tostochè la Direzione generale d'Acque e Strade avrà approvata la preventiva perizia del lavoro da appaltarsi , il Consiglio di Prefettura, f. f. di Magistrato d'Acque e Strade , è in dovere di pubblicare colle stampe un avviso invitante chiunque voglia concorrere all'appalto a presentarsi nel locale determinato per lo sperimento dell'asta nel giorno stabilito.

Art. 2.

L' affissione e pubblicazione deve sempre precedere quindici giorni almeno l'aprimiento dell' asta ; un termine di venti giorni per le opere valutate più di lire ventimila ; ed un termine più lungo , se la qualità dell' appalto, c le circostanze lo esigano.

Art. 3.

Devono inoltre marcarsi nell'avviso invitatorio, lità delle opere, il luogo e tempo in cui si vuole l' esecuzione, e la durata degli anni della successiva manutenzione ; 2. presso chi restano per l'ispezione libera agli Aspiranti il Piano de' lavori da eseguirsi , ed il Capitolato generale e speciale dell'appalto; 3. il luogo, il giorno e l'ora in cui verrà aperta l' asta.

Art. 4.

La pubblicazione ed affissione dell' avviso si farà per l'ordinario nel Comune ove l'opera deve eseguirsi , nel Capoluogo del dipartimento e suoi distretti. Ma per gli appalti di opere di qualche rilevanza a carico dello Stato, si estenderà anche alla Capitale , ed ai principali comuni de' dipartimenti convicini alla sede del lavoro,vnei quali si tengono per solito mercati o fiere , ed in tempo della maggior concorrenza.

Art. 5.

Per ottenere rapidamente cotesta estesa pubblicazione , il Prefetto del dipartimento in cui deve eseguirsi l'opera diramerà ai rispettivi Prefetti degli altri dipartimenti un numero di esemplari dell'avviso invitatorio, ed essi sono a vicenda obbligati a prestarsi alla pubblicazione, la quale si farà colle stesse solennità che si praticano per tutti gli altri Bandi, Proclami e Decreti Governativi.

Art. 6.

Le relazioni delle seguite pubblicazioni nel Capo-luogo del proprio Dipartimento , e nel Comune ove l'opera si eseguisce, dovranno risultare a piedi di una copia dell'avviso stampato, e queste copie sole, munite di relazione, formano parte integrante degli atti d'asta.

Art. 7.

Se nel luogo ove deve tenersi l'incanto, od eseguirsi il lavoro, si stampa qualche foglio periodico , sarà cura del Prefetto di farvi inserire l'invito all'asta.

Art. 8.

Alle porte esterne degli Uffici , avanti di cui deve tenersi Pasta , e nel Comune o Comuni, nel cui circondario è compreso il luogo del lavoro, gli avvisi invitatori dovranno mantenersi affissi , finchè non sia seguita la deliberazione , sostituendone altre copie ove fossero levati i primi affissi.

Art. 9.

Sarà poi da ritenersi per porma inviolabile, che le aste non potranno aprirsi, se non in luogo pubblico, ove sia libero l'accesso a qualsivoglia concorrente , ed in presenza del Magistrato d'Acque e Strade, e dove questi non esistesse, in presenza della Vice-Prefettura, o della Municipalità. o della Delegazione del Circondario, o di un apposito Ufficiale delegato a ricevere e registrare le oblazioni.

TITOLO II. Cautele e Forme dell'esecuzione dell'Asta.

Art. 10.

Sono abolite le discipline dell'asta a candela ardente, come non sono ammesse le offerte in via di schede segrete.

Art. 11.

È permesso a chiunque di presentare e far registrare nel Protocollo d'Ufficio , avanti l'aprimiento dell' asta , la sua oblazione scritta ed accompagnata da idonea sicurtà. Tali offerte saranno comunicabili a richiesta di chicchessia,

Art. 12.

Le oblazioni prive dell'atto di sicurezza, quelle che portassero la condizione di non valere in caso d'asta o altra incompatibile, e quelle che non venissero, almeno nell'apertura dell'asta, garantite sufficientemente, non saranno ammesse, e verranno riputate come non fatte, né si potranno leggere o registrare nell'atto d'asta.

Art. 13.

Nel giorno destinato per l'apertura dell'asta si pubblicheranno, e registreranno in primo luogo le offerte che fossero state preventivamente insinuate al Protocollo d'ufficio, come sopra, sulla migliore si farà luogo alla successiva licitazione.

Art. 14.

L'atto d'asta, o sia processo verbale del suo aprimento, richiederà per lo meno, 1. l'ordine che autorizza l'intrapresa e l'appalto dell'opera: 2. il piano, o descrizione de' lavori: 3. le condizioni dell'appalto: 4. le cedole invitorie, ed i certificati delle seguite pubblicazioni: 5. finalmente il registro delle offerte contemplato dal precedente articolo, colla indicazione della qualità delle cauzioni indotte dai singoli oblatori, ed il deliberamento che poi succederà a favore dell'ultimo migliore offerente.

Art. 15.

Quando non siano state fatte offerte preventive alla licitazione, si aprirà l'asta sul prezzo di stima, il quale è ritenuto pel limite maggiore nell'appalto passivo delle opere.

Art. 16.

Lo presenza degli Aspiranti riuniti nel locale dell'asta, il Magistrato, o chi ne fa le veci, ordina che sia letto ad alta ed intelligibile voce l'atto, o sia processo verbale già preparato nei termini dell'art. 14.

Seguita la lettura, il Tubatore d'ufficio ripeterà la somma sulla quale è aperta l'asta, e di mano in mano che vengono fatte le offerte, se ne farà menzione nel processo verbale, marcando le cauzioni degli offerenti insinuate negli atti, od i depositi di somme effettive in luogo di quelle.

Art. 17.

Fermandosi la gara degli offerenti, si proclama replicatamente l'ultima migliore offerta dal pubblico Tubatore, o Araldo, a suon di tromba, o con tamburo, colla soggiunta per la prima volta, e colla domanda agli astanti, se alcuno voglia offerire di più; sopra ulteriore silenzio, si ripetono ancora le proclamazioni collo stesso stridore, e colla soggiunta per la seconda volta; e così si ricomincia di nuovo ogni volta, che venga da alcuno fatta migliore offerta, e che in appresso resti, per qualche periodo di tempo, fermata la licitazione.

Art. 18.

Si accorda almeno l'intervallo di circa un quarto d'ora, ogni volta, che alcuno, o più oblatori domandano indugio per deliberare.

Art. 19.

Dopo proclamata per la seconda volta la migliore offerta, senza che alcuno l'abbia ribassata, dovrà ripetersi lo stridore colla indicazione di un proporzionato spazio di tempo agli oblatori, non maggiore di un'ora, nè minore di un quarto d'ora, a migliorare il partito. Laddove in tale ultimo indugio non siasi fatto ulterior partito, verrà chiuso l'incanto colla dichiarazione per la terza ed ultima volta, e si procederà alla deliberazione a favore dell'ultimo miglior offerente, quantunque gli altri non avessero ritirate le indotte cauzioni o depositi rispettivi.

Art. 20.

Avanti la prescrizione del sopra indicato termine all'ultimo sperimento, è facoltativo alla stazione appaltante, o sia all'ufficio presso cui si tiene l'asta, di sospendere la deliberazione, ove si creda opportuno. In tal caso si fa proclamare dal Tubatore agli astanti il giorno ed ora, in cui si continuerà l'incanto. L'ultimo offerente resta sempre vincolato in maniera che il nuovo sperimento si apre sopra l'ultima sua oblazione.

Art. 21.

Se la protrazione dell'ultimo sperimento è al di là del giorno immediatamente successivo, dovrà in questo caso rinnovarsi anche la pubblicazione degli avvisi invitorj almeno nel Comune ove si tiene l'asta, coll'intervallo non minore di tre giorni.

Art. 20.

Per lo contrario, se dopo fatte le proclamazioni, come sopra, si trovi conveniente il deliberare, si faccia, o non si faccia ulterior partito di miglioramento, si stabilirà pel terzo ed ultimo sperimento agli astanti il suddetto termine non maggiore, come sopra, di un'ora, non minore di un quarto d'ora.

Art. 23.

La commisurazione alla decorrenza di questo ultimo termine dovrà farsi o col mezzo di un orologio deposto sul tavolo alla vista degli astanti, o di un oriuolo a polvere.

Art. 24.

Se durante il termine stabilito non venisse fatta ulteriore oblazione, s'intenderà colla sua decorrenza fatta la deliberazione a favore della già proclamata migliore offerta. In questo caso chi presiede all'asta, pronuncerà ad alta ed intelligibile voce la seguita deliberazione, e farà ripeterla da un Tubatore od inserviente d'ufficio.

Art. 25.

Quando poi in detto termine venisse fatto miglior partito, non si attende più lo stabilito termine; anzi si rimuove immediatamente l'orologio, e si rinnovano le proclamazioni di prima e seconda volta ; e così si ricomincia di nuovo ogni volta che venga fatto un miglior partito.

Art. 26.

Non è ammesso alla licitazione, se non chi sia munito di idonea sicurezza , od abbia depositata una somma sufficiente a garantire l'indennità dell'appalto, tanto se offra in proprio nome, come per persona dichiaranda nell'atto della deliberazione.

Art. 27.

L'idoneità della fidejussione deve esser tale , da poter garantire la piena esecuzione del contratto in tutti i suoi rapporti. Il deposito poi effettivo di una somma, ove si faccia provvisoriamente in luogo di sicurezza, deve almeno corrispondere al quadruplo dell'importanza delle spese dell'asta. Non ostante però un tale deposito, e la di lui perdita , il deponente non resta liberato dall'obbligo di risarcire gli ulteriori danni, spese ed interessi che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso che la di lui offerta non fosse mantenuta.

Art. 28.

La delibera non ha luogo , se non vi sia stato il concorso all' asta di più oblatori.

Art. 29.

Non sono considerati per più oblatori , all'effetto di poter deliberare , quelli che presentano una stessa persona per fidejussore , o che l' uno si offra sicurezza per l'altro. Nel caso di un sol oblatore, o di più oblatori aventi come sopra la stessa persona per sicurezza, o facienti la figura di sicurezza e di oblatori, qualora per le circostanze si trovasse conveniente da chi assiste all' asta la delibera ragione, l' effetto di questa s'intenderà sempre dipendente dal puro arbitrio dell'Autorità superiore, malgrado che nel rimanente fossero state osservate le formalità prescritte cogli articoli precedenti.

TITOLO III. Cautele da usarsi dopo la deliberazione.

Art. 30.

Il Deliberatario, e la sua Sicurezza, se trovasi presente, sottoscrivono immediatamente dopo la deliberazione i capitoli dell'appalto, e l'atto d' asta, il quale viene anche firmato dall' Ufficio, od Ufficiale delegato ad assistervi, e da due testimoni.

Art. 31.

Il Deliberatario che avesse cautato le sue oblazioni con semplice deposito, si obbliga nell'atto della sua sottoscrizione anche a prestare un' idonea sicurezza dentro un congruo termine , che gli viene prescritto nell'atto medesimo , colla comminatoria di rinnovare l'incanto a sue spese, e pericolo nel caso d'inadempimento, o d' insufficienza di Fidejussore.

Art. 32.

Se il Fidejussore viene rifiutato come insufficiente, si stabilisce al Deliberatario un nuovo termine non minore di giorni due nè maggiore di giorni cinque a presentare più idoneo Fidejussore, od un solido Collaudatore, che risponda in di lui mancanza. Ciò non adempiendosi, si rinnova senz'altro avviso l'incanto ne' modi: prescritti dal presente Regolamento, e sotto l'obbligazione penale dell' art. 31.

Art. 33.

Dovendo sempre la deliberazione essere vincolata alla condizione della superiore approvazione, ed alla riserva delle addizioni in diem , questa condizione e riserva si riterranno sempre per apposte quando anche si fossero omesse nell'atto d'incanto, a meno che non sia preceduta per le addizioni non preventiva superiore deroga, della quale però dovrà farsi menzione tanto nell'avviso invitatorio, quanto nell'atto d' asta. La deroga poi alla superiore approvazione non potrà mai supporsi , nè aver luogo in qualsiviasa appalto fatto col mezzo d'asta.

Art. 34.

La superiore approvazione non è denegata quando il risultato dell' asta sia regolare , e non emerga ragionevole motivo per dubitare di essersi arrecato pregiudizio al pubblico interesse.

Art. 35.

Non saranno ammesse addizioni , o sia miglioramenti al prezzo deliberato, se non portino almeno un ribasso della ventesima parte del risultato della deliberazione.

Art. 36.

Le addizioni minori non potranno mai servire di titolo alla stazione appaltante per sospendere gli effetti della deliberazione regolarmente seguita, nè per remorare la superiore approvazione.

Art. 37.

Il calcolo del prezzo della deliberazione si desume non solamente dal prezzo dell'opera appaltata , ma eziandio dal cumulo delle annate di manutenzione, quando sia ingiunta nell'appalto.

Art. 38.

Il termine a produrre l'addizione, decorribile dal giorno della delibera, sarà in via ordinaria di venti giorni. E' facoltativo all'Autorità superiore di abbreviarlo, od allungarlo secondo le circostanze dei casi, ed allora se ne farà espressa menzione negli avvisi invitatori all'asta, e nell'atto dell'incanto.

Art. 39.

L'addizione può farsi da chiunque, mediante oblazione, che s'insinua al Protocollo dell'ufficio, o del Delegato, avanti cui è seguito l'incanto. L'offerta non può contenere veruna dizione e deve essere cautata con idonea sicurezza. L'offerente è in diritto di chiedere il certificato della presentazione, nel quale sia indicato il giorno e l'ora in cui fu eseguita; senz'altro possa rifiutarsi da chi la riceve per qualsivoglia titolo.

Art. 40.

Dal momento che viene fatta l'addizione, si pubblica con avviso, il quale si tiene affisso nel luogo in cui si sarà tenuta l'asta. Il Deliberatario ha diritto di chiedere l'ispezione, ed una copia, a sue spese, della carta dell'addizione, e della fidejussione.

Art. 41.

Nel detto avviso verrà dichiarata la persona del Deliberatario, e la sopraggiunta addizione. Verrà stabilito un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di giorni dieci al cimento della nuova asta, invitandosi chiunque voglia concorrervi. Nel giorno prefisso verrà riaperta la licitazione sopra l'ultima migliore offerta, e sarà facoltativo ad ognuno di prendervi parte, sempre sotto l'osservanza delle discipline prescritte pel precedente incauto.

Art. 42.

La delibera che segue dopo questa seconda licitazione, ove abbia luogo, è definitiva senza facoltà di altra addizione.

Art. 43.

Non si trasmettono gli atti dell'Autorità tutoria competente per la sua ricognizione ed approvazione, se non dopo scorso il termine prefinito all'addizione: ed ove questa sia stata fatta, subito dopo la successiva deliberazione.

Art. 44.

Ove si trattasse di lavori, che di loro natura, o per speciali circostanze dimandino molta sollecitudine, si può chieder tosto, dopo la deliberazione, la superiore approvazione condizionata coll'obbligo della cessione del lavoro al miglior offerente, salvi i compensi in favore del primo deliberatario per l'opera incominciata, a termini di perizia. In questo caso avranno luogo eziandio le cautele prescritte dall'Art. 49.

Art. 45.

L'atto d'asta dev'esser corredato delle pezze indicate all'Art. 14., e della preventiva Perizia, e Tipo relativo. Questo atto dovrà esser in duplo, ad effetto che uno degli esemplari colle originali pezze d'appoggio rimanga presso l'ufficio appaltante, e l'altro colle stesse pezze in copia autentica sia rimesso alla superiore Autorità, che deve ritenerlo ne' suoi atti per base dell'approvazione da impartire alla seguita delibera.

Art. 46.

Ottenuta la superiore approvazione, l'ufficio appaltante farà ridurre a pubblico rogito il contratto d'appalto, e previo l'opportuno registro, ne dovrà rimettere alla competente superiore Autorità tutoria una copia autentica per conservarla nel suo archivio,

Art. 47.

Tutte le spese e dell'asta, e del rogito, e del registro, e delle copie cedono a carico del Deliberatario, dal quale dovrà farsene lo sborso avanti di ricevere la consegna dell'opera appaltata.

Art. 48.

Prima che non sia emanata la superiore approvazione, il Deliberatario non può metter mano all'opera, a meno che non gli venga espressamente ingiunto per motivi d'urgenza, dall'Autorità competente, di darvi principio anche in attenzione della superiore approvazione.

Art. 49.

In questo caso dovranno, dall'Ingegnere in capo, o da chi ne fa le veci, prescriversi quelle discipline che valgano alla cauta ricognizione delle spese reintegrali, ove avesse luogo l'approvazione.

TITOLO IV. Disposizioni generali.

Art. 50.

Le deliberazioni degli appalti che si fanno all'asta dalle Delegazioni de' Circondari per lavori di competenza passiva degl'interessati, senza alcun concorso del Tesoro Regio, saranno approvate dal Magistrato d'acque e strade del Dipartimento.

Art. 51.

Il Magistrato però dovrà, ad ogni richiesta, rimettere alla Direzione generale delle acque e strade un elenco di tali opere appaltate, od eseguite in via economica nei rispettivi Circondari del suo Dipartimento.

Art. 52.

L'approvazione delle deliberazioni per qualunque altro-lavoro, che in materia d'acque e strade si appalta per conto del Governo, o in cui concorre il Tesoro Regio, è di competenza della Direzione generale delle acque e strade.

Art. 53.

Tutte le volte che il Prefetto del Dipartimento, in qualità di Presidente del Magistrato d'acque e strade, rimette alla Superiore approvazione un atto d'asta, dovrà soggiungere il preciso suo parere e del Magistrato, tanto in ordine alla regolarità delle forme con cui l'asta è stata eseguita, quanto riguardo alla solidità ed idoneità della fidejussione indotta dal deliberatario.

Art. 54.

Se nel decorso dell'appalto fosse presentata istanza o denuncia al Magistrato dipartimentale da chiunque abbia interesse, che il lavoro sia eseguito a dovere, di esser 1 Appaltatore in difetto degli obblighi assunti; dovrà lo stesso Magistrato , previa una sommaria e rapida verifica, stabilire al detto Appaltatore, e sua Sicurezza , un breve termine all'adempimento dell'obbligo trascurato, sotto la comminatoria d'una immediata visita d'ufficio, e degli ulteriori irreparabili a spese sue.

Art. 55.

Il precetto diffidatorio dovrà contenere l'indicazione della mancanza, sia per opere trascurate ed inquisite, sia per opere mal fatte.

Art. 56.

Riclamando l'Appaltatore entro il termine prefinito nel precetto, o ritardando di obbedire al medesimo , si procederà immediatamente ad una visita d'ufficio dall'Ingegnere in capo per l'esame sulla faccia del luogo , coll' intervento di un Delegato che rappresenti la stazione appaltante , e dello stesso Appaltatore e sua Sicurezza, da citarsi preventivamente per qualsivoglia loro occorrenza, procedendosi anche in loro contumacia.

Art. 57.

In questa visita si ritiene in via di fatto il giudizio del l'Ingegnere in capo , dato ex officio in concorso delle parti, e non verrà perciò ammesso alcun ricamo o revisione in quanto riguarda la verifica del fatto.

Art. 58.

Risultando la mancanza dell' Appaltatore, e la verità della fatta denuncia , si passerà dal Magistrato ad ordinare l'esecuzione ex officio delle opere o mal fatte , o trascurate.

Art. 59.

Questa decisione verrà immediatamente intimata all'Appaltatore e sua sicurezza, i quali, ove si credessero gravati, potranno reclamare in via soltanto devolutiva, alla Superiore autorità, a termini dell' Imperiale e Reale Decreto 8 giugno 1805, del terzo statuto, costituzionale , e dell'Art. 49 della legge 27 marzo 1804.

Art. 60.

Le spese della suddetta visita sopra luogo incombono all'appaltatore , ogni qualvolta risulti la sua mancanza; in caso diverso, sono a carico della Stazione appaltante, colla riserva però alla medesima del rimborso da chi sarà di ragione, e vi avrà data causa.

Art. 61.

Si terrà dall' Ingegnere delegato all'esecuzione dei lavori ex officio , un esatto registro delle spese, il quale, munito delle necessarie giustificazioni , verrà presentato al Magistrato dipartimentale, che, dopo regolare liquidazione, lo farà intimare all'Appaltatore sua Sicurezza , con ordine di verificarne il pagamento entro un discreto termine , qualora non fosse di corrispettivo il credito da lui rappresentato verso la Stazione appaltante.

Art. 62.

Spirato il termine, senza che sia effettuato il rimborso, si darà la partita in iscosa all'Esattore della diretta. lo caso di ricamo , avrà luogo il disposto dall' Art. 59.

Art. 63.

In tutti i casi contemplati dagli articoli 54 e seguenti, il Prefetto, in qualità di Presidente del Magistrato , informerà di quanto occorre la Direzione Generale delle Acque e Strade, laddove si tratti di opere a carico , o in concorso dello Stato.

Art. 64.

Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto sarà esso messo in corso in tutti i Dipartimenti del Regno , i metodi e le pratiche preesistenti su tale materia.

Art. 65.

Il Ministro dell'Interno è incaricato, della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

REGIO DECRETO DEL RE VITTORIO EMANUELE DEL 29 MAGGIO 1817

Regolamento IV. norme generali per gli atti e contratti d'acque e strade.

REGIE Patenti, colle quali S. M. approva il Regolamento per tutti i suoi Stati di Terraferma riguardo alle strade, ponti ed acque, derogando al disposto delli SS 12 e 13, cap. 4, tit. 1, e delli 7 e 8, lib. 6 delle Generali Costituzioni, nella parte che trovansi in opposizione col disposto del sovraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra legge, o disposizione in contrario.

TITOLO PRIMO. Norme da osservarsi nelle aste.

Art. 1.

Ogniqualevolta occorre di appaltare un lavoro per acque, ponti, e strade, l'Autorità che ne è incaricata fa pubblicare un avviso, col quale chiunque aspira all'appalto è invitato di presentarsi all'esperimento dell'asta.

Art. 2.

L'avviso deve indicare, 1. il luogo, il giorno, e l'ora in cui deesi eseguire l'asta; 2. la qualità dei lavori che si vogliono dare in appalto; 3. il complessivo loro valore; 4. il termine prefisso al loro perfezionamento; 5. il luogo, e territorio, o territorj dove si deggiono eseguire; 6. e finalmente il tempo stabilito alla scadenza de fatali per il ribasso.

Art. 3.

La pubblicazione dell'avviso d'asta dee precedere regolarmente quindici giorni quello del deliberamento, ed allorquando trattasi di lavori di molta importanza, il termine è stabilito a maggiore distanza, come l'Autorità crede più conveniente.

Art. 4.

È facoltativo alla stessa Autorità di fissare un termine più breve di quello portato dal precedente articolo, se i lavori da appaltarsi sono di assoluta urgenza.

Art. 5.

Gli avvisi d'asta sono pubblicati nelle città ove risiede l'Intendente, o Vice-Intendente della provincia, e nel comune o comuni, nel di cui territorio si deggiono eseguire i lavori.

Art. 6.

A misura poi dell'entità degli appalti gli avvisi sono anche pubblicati nella capitale, e nelle città e principali comuni vicini al luogo, ove deggionsi eseguire i lavori, scegliendo di preferenza quelli, ove si tengono fiere, e mercati.

Se li lavori sono di grande rilievo, si dee dar loro la maggiore pubblicità, facendoli anche inserire nei fogli pubblici.

La pubblicazione, ed affissione degli avvisi d'asta si fa all'Albo pretorio delle città, o dei comuni; qualunque Autorità locale venendo richiesta, è obbligata di farla seguire.

Art. 7.

È cura degli Intendenti, e dei Sindaci, che un esemplare dell'avviso rimanga asfisso alla porta dell'Ufficio dell'Intendenza, e del locale ove sogliono riunirsi li Consigli dei comuni indicati all'articolo 5, e che se ne sostituiscano altri, qualora venga levato il primo.

Art. 8.

Li certificati della seguita pubblicazione, ed affissione del avviso nelle città dove risiede l'Intendente, e nell'abitato del comune, o comuni come all'art. 5, formano parte integrante dell'atto d'asta.

Art. 9.

Chiunque aspira ad un appalto può in tutte le ore d'Ufficio vedere presso l'Autorità incaricata dell'asta li capitoli generali e parziali, li tipi se ve n'hanno, e le relative perizie di stima ad oggetto di poterli esaminare, ed istruirsi delle qualità ed entità dei lavori, e delle condizioni sotto la di cui osservanza si vogliono dare in appalto.

Art. 10.

Non si ammette alcuno all'asta senza che abbia prima depositato il decimo del prezzo dell'appalto presso il Tesoriere dell'Azienda, il Tesoriere della provincia, o il Ricevitore del comune.

La somma da depositarsi può anche venir deposta sul tavolo del locale, ove si tiene l'asta a vista dell'Autorità che vi presiede, e di tutti li concorrenti. In tal caso il deposito fatto da chi viene ad essere deliberatario, deve passare al Tesoriere all'istante dell'effettuato deliberamento.

Art. 11.

A vece del deposito in danaro viene ammesso un vaglia della stessa somma, semprechè sia di persona d'una responsabilità notoria, e come tale riconosciuta dall'Autorità incaricata dell'asta.

Art. 12.

La somma depositata in danaro, o mediante vaglia, è restituita nell'atto del deliberamento a chiunque non è il deliberatario. Quella depositata da quest'ultimo continua a rimanere presso il Tesoriere, o Ricevitore a garanzia dell'asta.

Art. 13.

Allorquando si tratta di lavori d'arte, o di nuova costruzione, sono ammessi all'asta quelli soltanto, che giustificano con certificato d'un Ufficiale Ingegnere di aver dato prove di onestà, abilità, e di pratiche cognizioni nell'eseguimento, o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche, e private.

Art. 14.

Se li lavori sono soltanto di ordinaria riparazione o manutenzione, e così d'una facile esecuzione, chiunque è ammesso all'asta, esclusi però quelli, che vengono riputati mancanti di mezzi per eseguire l'impresa, quelli che notoriamente sono litigiosi, o gravali da debiti, e finalmente quelli, che nell'eseguire altre imprese già si sono resi colpevoli di negligenza, o mala fede.

Art. 15.

È lecito a chicchessia di fare la sua obblazione in iscritto a mani del Segretario dell'Ufficio prima dell'aprimiento dell'asta, purchè importi una diminuzione sul prezzo della perizia di stima.

Art. 16.

L'asta per qualunque appalto si deve tenere in luogo pubblico accessibile a tutti li concorrenti, ed in presenza dell'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, o degli Intendenti, o Vice-Intendenti, e dei Sindaci dei comuni, come richiede la qualità del contratto.

Art. 17.

Nel giorno ed ora prefissa dall'avviso, l'Autorità, semprechè vi siano almeno tre concorrenti, ordina l'aprimiento dell'asta; in difetto d'oblatori fa pubblicare l'avviso per una seconda asta, conformandosi alle disposizioni di cui sopra, e quando lo crede conveniente riduce il termine a minor tempo.

Art. 18.

Aperta l'asta col richiamare l'attenzione dei concorrenti, l'Autorità fa leggere i capitoli parziali dell'appalto, e rendendo ostensibili i tipi se ve n'hanno, dichiara che l'appalto si vuole effettuare sotto l'osservanza eziandio de' capitoli generali.

Art. 19.

Nessuna obblazione è ammessa nell'atto dell'asta, la quale si trovi vincolata a condizioni, restrizioni, o modificazioni diverse dal prescritto dai capitoli parziali, e generali.

Art. 20.

L'asta si tiene o col metodo dell'estinzione delle candele, o de' partiti segreti, secondo l'entità de' lavori che si deggiono appaltare.

Ha luogo il primo metodo se la perizia di stima de' lavori non eccede le lire 10m., ed il secondo se l'importo oltrepassa tale somma.

Qualora i lavori sono di sola manutenzione, l'asta non si tiene a partiti segreti, se il prezzo annuale portato dalla perizia di stima non eccede le lire 2m.

Art. 21.

Nei casi dell'asta, tenuta col primo metodo, si accendono l'una dopo l'altra tre candele ; dopo estinta la terza, si passa ad accendere la quarta, e si prosiegue ad accenderne altre, tenendo sempre conto delle obblazioni che si fanno dai concorrenti.

Art. 22.

Termina l'asta all'istante che la candela si estingue, ed è consumata intieramente senza che siasi avuta alcuna obblazione durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco tra gli astanti. Ha luogo allora il deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente.

Art. 23.

Le obblazioni deggiono presentare un ribasso almeno di dieci in dieci lire, se si tratta di lavori d'un prezzo eccedente le lire cinque mille, e di cinque in cinque per quelli il di cui prezzo è minore. Quando non arriva a lire due mille, le obblazioni sono ad arbitrio degli offerenti, purchè il ribasso non sia minore d'una lira.

Art. 24.

Allorquando trattasi di appaltare lavori di costruzione, o riparazione, insieme con la loro rispettiva manutenzione, ciascun offerente distingue il ribasso che fa sul prezzo dei lavori, e sul prezzo della manutenzione, ovvero sull'uno, o sull'altro, dovendo restar fermo quello su cui non ha luogo la diminuzione.

Art. 25.

Qualora in tutto il tempo dell'asta nessuna obblazione sia stata fatta, o ne sia stata presentata una sola, l'Autorità provvede senz'indugio per una seconda asta, come resta prefisso all'articolo 17.

Art. 26.

Allorquando gli appalti hanno luogo a partiti segreti, chiunque vi aspira deve esporre in iscritto la sua offerta in diminuzione del prezzo attribuito ai lavori con la perizia di stima, dichiarando parimenti che si obbliga alla piena, ed esatta osservanza de' capitoli parziali e generali.

Art. 27.

L'obblazione è rimessa da ciascun offerente in piego sigillato all'Autorità incaricata dell'asta. La stessa Autorità tosto che le ha raccolte tutte, apre li pieghi in presenza de' concorrenti, legge, o fa leggere ad alta intelligibil voce le obblazioni, riconosce qual sia la più vantaggiosa, pubblica la somma minore stata offerta, e passa a deliberare l'appalto a favore del miglior offerente.

Art. 28.

L'atto di deliberamento deve richiamare l'ordine che autorizza l'appalto, ed indicare i lavori che vengono appaltati.

Vi si deggiono poi unire, 1.o le obblazioni di chi ha concorso all'asta ; 2.o gli avvisi coi certificati delle seguite pubblicazioni di cui agli articoli 5 e 8; 3.o li capitoli parziali dell'appalto.

Art. 29.

Tanto nelle aste all'estinzione della candela, come in quelle a partiti segreti, l'obblazione di più concorrenti è considerata per una sola, se gli obblatori presentano una stessa cauzione, o l'uno offre d'essere cauzione per l'altro.

Art. 30.

È facoltativo a chicchessia di far ulteriore obblazione dopo il deliberamento, sempreche importi il ribasso almeno della mezza sesta, ossia d'un duodecimo del prezzo stato deliberato.

L'obblazione portante il ribasso, deve essere presentata al primo Segretario dell'Ufficio, od a chi ne fa le veci, ed accompagnata dal deposito, o vaglia, e dal certificato prescritto dagli articoli 10 e 13.

L'obblatore è in diritto di esigere una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata obblazione.

Art. 31.

Nei casi di appalti di lavori insieme colla manutenzione, la misura del ribasso si deve desumere dall'importo d'ogni opera, e dal cumulo delle annate di manutenzione.

Art. 32.

Il tempo utile a fare il ribasso debb'essere di quindici giorni, a meno che vi siano motivi d'urgenza, nel qual caso l'Autorità incaricata dell'asta può abbreviarlo.

La scadenza di tale tempo è stabilita al mezzo di del giorno assegnato per termine ai fatali.

Art. 33.

Se ha luogo il ribasso sovra contemplato, l'Autorità conformandosi alle precedenti disposizioni fa pubblicare un nuovo avviso d'asta, prefiggendo un termine di giorni quindici, o minore per i lavori di piccola entità, o la di cui esecuzione sia urgente.

Art. 34.

Nel giorno ed ora stabilita si apre l'asta sul prezzo stato ridotto coll'oblazione portante il ribasso, e col metodo dell'estinzione delle candele, tenendo lo stesso procedimento prefisso dagli articoli 21 al 24; e l'appalto viene deliberato a favore dell'ultimo, e miglior offerente, o di chi ha fatta la detta oblazione, se durante l'asta non succede alcun altro ribasso.

Art. 35.

Nell'uno é nell'altro caso il deliberamento è definitivo, e l'Autorità incaricata dell'asta ne fa estendere l'atto, che viene firmato, e corredato come all'articolo 28, unendovi il rimanente che vi ha relazione.

Art. 36.

Subito dopo trascorsi li fatali, senza che siasi ottenuto il ribasso sul prezzo deliberato con la prima asta, e così pure tosto che abbia avuto luogo il deliberamento nel caso della se conda asta, l'atto viene indirizzato alla superiore Autorità per riportarne l'approvazione.

Art. 37.

L'approvazione è compartita dalla stessa Autorità, allorquando risultano osservate a rigore le regole stabilite col presente Regolamento.

Art. 38.

Intanto, e così anche preventivamente alla superiore approvazione, il deliberatario è tenuto di presentare una cauzione per guarentigia del suo contratto per una somma corrispondente al quarto del prezzo di stima dei lavori appaltati; la cauzione debb'essere notoriamente idonea, e come tale accettata dall'Autorità, la quale può anche esigerne il probatore.

Art. 39.

Ommettendo il deliberatario di prestare un'idonea cauzione del contratto, e di divenire alla sua stipulazione, l'Autorità incaricata dell'asta provvede per un altro appalto, e qualunque possa esserne l'esito, il deliberatario medesimo soggiace alla perdita della somma in danaro, o con vaglia depositata.

Art. 40.

Tutti i contratti d'appalto si riducono ad atto pubblico a stipulazione del deliberatario, e suo sigurtà, e mediante l'inserzione dell'atto di deliberamento.

Se questo è seguito avanti l'Intendente della provincia, deve pure inserirsi la lettera d'approvazione dell'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, e se avanti un Sindaco e per l'interesse d'un comune, l'ordinanza, o il decreto del rispettivo Intendente.

Art. 41.

Allorquando il contratto è stipulato definitivamente, viene restituita al deliberatario la somma in danaro, o con vaglia depositata per guarentigia dell'asta, secondo il disposto dell'articolo 12.

Art. 42.

Si rimettono all'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno tre copie autentiche de' contratti stipulati avanti gl'Intendenti delle provincie, se riguardano opere in tutto, o in parte a carico dello Stato, cioè una copia in carta bollata da unirsi al primo mandato, e le altre due in carta semplice per uso di Ufficio.

Se i contratti riguardano soltanto l'interesse della provincia, o dei comuni, se ne rimetteranno due copie agli Intendenti, od ai Sindaci, una in carta bollata, e l'altra in carta semplice. Una copia pure in carta semplice verrà trasmessa all'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, qualora si tratta di opere che siano state sottoposte alla sua approvazione.

REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924 N. 827

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato [Estratto da art. 1 a art. 123]

(Pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 del 3/6/1924 - s.o.)

Art. 1

E' approvato l'unito regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, visto, d'ordine nostro, dal ministro per le finanze.

Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del regno fatta eccezione per le disposizioni che riflettono l'esecuzione degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o che comunque ne dipendano, le quali sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1925, in quanto non siano compatibili con le attuali forme dei titoli di spesa.

Con le stesse decorrenze restano abrogate le corrispondenti disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e successive variazioni.

Art. 2

L'emissione di mandati aventi effetto definitivo sul bilancio, mediante semplici registrazioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, autorizzata con il regio decreto 22 maggio 1924, n. 786, a partire dal 1° luglio 1924, avrà luogo con le norme stabilite all'art. 411 dell'unito regolamento.

TITOLO I - DEL PATRIMONIO DELLO STATO**CAPO I - NORME GENERALI****Art. 1.**

I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.

Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del bilancio del ministero delle finanze.

Art. 2.

I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

TITOLO I - DEL PATRIMONIO DELLO STATO**CAPO II - DEL DEMANIO PUBBLICO.****Art. 3.**

L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni.

L'inventario di tali beni è fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti.

Art. 4.

L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe.

Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, per i quali l'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti.

Art. 5.

I beni del pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio dello Stato.

TITOLO I - DEL PATRIMONIO DELLO STATO**CAPO III - DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO.****SEZIONE I - NORME GENERALI****Art. 6.**

I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili.

Art. 7.

Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal codice civile.

Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.

Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, per i materiali fuori d'uso, è disposto dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 8.

I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal codice civile. Fra essi vanno compresi i materiali per servizi pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.

Art. 9.

Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico o governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato.

Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.

Art. 10.

Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le prescrizioni dei successivi articoli 11 a 35 salvo quanto è disposto dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e dalle relative norme regolamentari.

TITOLO I - DEL PATRIMONIO DELLO STATO**CAPO III - DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO.****SEZIONE II - DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI.****Art. 11.**

I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:

il luogo, la denominazione, la qualità;
i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
i titoli di provenienza;
la estensione;
il reddito;
il valore fondiario approssimativo;
le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano stati gravati;
l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;
la durata di tale destinazione.
I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.

Art. 12.

I diritti, le servitù e le azioni, che, a norma del codice civile, sono considerati come beni immobili, sono annotati negli inventari e nei registri di consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.

Art. 13.

Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli inventari di cui all'art. 17 costituisce l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali.

L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle intendenze di finanza.

Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle amministrazioni da cui il servizio dipende.

Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello Stato ed un altro alla corte dei conti.

Art. 14.

Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli esistenti presso le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa annotazione dei beni assegnati alla dotazione della corona e di quelli destinati in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato.

Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il disposto del successivo art. 18.

Art. 15.

Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.

Le intendenze di finanza di volta in volta che avvengono tali variazioni, nei beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia alla amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica al ministero delle finanze.

Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragioneria generale dello Stato e alla corte dei conti.

Art. 16.

Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto materiale.

Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilità patrimoniale dello Stato.

Art. 17.

Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno tenute in evidenza le variazioni.

Art. 18.

{Articolo abrogato dall'Art. 9, comma 1, D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367}

Art. 19.

Gli inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in conformità alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852.

TITOLO I - DEL PATRIMONIO DELLO STATO

CAPO III - DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO.

SEZIONE III - DEI BENI MOBILI.

Art. 20.

I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:

mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili;
oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica;
diritti ed azioni che a norma del codice civile sono considerati come beni mobili.

Art. 21.

Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.

I titoli e valori facenti parte del patrimonio dello Stato sono amministrati dal ministero delle finanze anche quando il reddito relativo sia destinato a scopi che rientrino nella competenza di altri ministeri.

Art. 22.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

Art. 23.

Per quanto riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, tutte le amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del ministero delle finanze il quale può sempre accertare l'esistenza degli oggetti in conformità delle scritture.

Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto di istruzioni speciali da emanarsi dal ministero delle finanze, ragioneria generale, di concerto colle amministrazioni interessate.

Art. 24.

Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 deve presentare:

la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;

la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie;

la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

il valore.

I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto art. 20 vengono descritti in separati inventari.

Art. 25.

I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe.

I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili già iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono iscritti negli inventari.

Art. 26.

In ciascun ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro deve essere un impiegato del ruolo organico della stessa amministrazione.

In casi eccezionali e col consenso del ministro delle finanze tale incarico presso i ministeri può essere affidato a un funzionario del ruolo delle ragionerie centrali.

Art. 27.

Gli inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal funzionario dell'amministrazione locale che dà la consegna, ed autenticati dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale.

L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario conservano uno dei detti esemplari.

Art. 28.

Ogni inventario dei beni mobili, indicati all'art. 20, deve avere una ricapitolazione distinta per categorie e specie di materie.

Queste ricapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 29.

I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito, né estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.

La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi.

I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati od affidati ad uscieri per ragione di servizio, se non in quanto abbiano ommesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a norma delle speciali discipline d'ordine e servizio interno.

I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati.

Art. 30.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, così per il numero come per la qualità e specie, e per il valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un registro di entrata e di uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo. Devono inoltre essere tenuti dalle ragionerie degli uffici provinciali e compartimentali tutti quei libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario secondo le specialità e l'importanza dei vari servizi.

Art. 31.

Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i consegnatari fanno pervenire agli uffici da cui immediatamente dipendono, e nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari medesimi un prospetto indicante:

tutte le variazioni seguite negli inventari col corredo dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi;

la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze.

Gli uffici provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna specie dei dipendenti consegnatari, e lo trasmettono alle amministrazioni centrali nelle cui scritture devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento.

Le comunicazioni da farsi dalle amministrazioni centrali alla ragioneria generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'art. 161 del presente regolamento.

Art. 32.

I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, alla quale debbono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.

Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto.

Art. 33.

Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.

Art. 34.

Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato.

Possono soltanto cedere agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'art. 52.

Art. 35.

{Articolo abrogato dall'Art. 12, comma 1, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189}

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO I - NORME GENERALI.

Art. 36.

Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Art. 37.

Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.

Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione.

Art. 38.

I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge, si può procedere a licitazione privata sono i seguenti:

1° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

2° per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

3° per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;

4° per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

5° quando sia andato deserto l'incanto o non si sia raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;

6° quando trattasi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.

La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va dicata nel decreto di approvazione del contratto.

{Quando nel presente regolamento si adopera la locuzione "legge" senz'altra specificazione, si intende richiamare il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440}

Art. 39.

Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:

Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti;

{Numero abrogato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189};

Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;

Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;

Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

Per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;

Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Art. 40.

Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovare delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.

Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.

Art. 41.

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1° quando gli incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3° quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4° quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5° quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6° ed in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 a 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso.

Art. 42.

Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del consiglio di Stato e la registrazione preventiva della corte dei conti ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto.

I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'onere e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

Art. 43.

Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Art. 44.

I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO II - DEI CAPITOLI DI ONERI.

Art. 45.

I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.

I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti, o per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approvatore, garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.

Art. 46.

Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.

Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligatorie.

Art. 47.

Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garanzia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo, e che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 48.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.

E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.

Art. 49.

Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Art. 50.

Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione.

Art. 51.

I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 52.

Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili, quando non possa desumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione.

Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa iscritta in bilancio.

In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro.

Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.

Art. 53.

{Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189}

Art. 54.

Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

E' pure fatta facoltà all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.

Art. 55.

Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente.

Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'Amministrazione può accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

Art. 56.

Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria deve a, questa aggiungersi la cauzione personale.

Art. 57.

La validità delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione.

Art. 58.

Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, è riservato alla amministrazione il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, con l'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 59.

Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.

Art. 60.

Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.

Art. 61.

Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti o delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i proprii servizi per mezzo di appalto.

Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.

L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private.

Art. 62.

Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti dalle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dalla amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO III - PROCEDIMENTI PER GLI INCANTI, PER L'APPALTO-CONCORSO E PER LE LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE.

SEZIONE I - PROCEDIMENTO PER GLI INCANTI.

Art. 63.

Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Art. 64.

L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali.

Quando l'interesse del servizio lo richieda, è in facoltà dell'autorità che deve emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino a cinque giorni.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.

Art. 65.

L'avviso d'asta deve indicare:

- 1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;
- 2° l'oggetto dell'asta;
- 3° la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;
- 4° il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;
- 5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
- 6° i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;
- 7° il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
- 8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;
- 9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
- 10° se nel caso d'asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 66.

Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000, gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64. Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta ufficiale del regno, salvo le abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città del regno e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture. Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti. Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti, e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici. Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.

Art. 67.

Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione di un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni su espresse, e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo all'incanto.

Art. 68.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Art. 69.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

Art. 70.

Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto; fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'onori.

Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi siano offerenti presenti.

Art. 71.

Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art. 72.

Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in un'offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 73.

L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:

col metodo di estinzione di candela vergine;

per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione;

per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;

col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di riforma, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifici dello Stato.

Art. 74.

Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 75.

Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale.

In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti.

Le offerte, unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli istanti a presentare le loro offerte.

Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata l'apertura dei pieghi.

Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.

Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta e intelligibile voce le offerte.

Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la presentazione di altre offerte.

L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito depositato, siano inviate esclusivamente per posta in plico sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili.

Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.

Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.

Art. 76.

Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'articolo 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tale caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.

Art. 77.

Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 o all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 78.

Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il ministro può disporre che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'art. 75, le schede di offerta pervenute siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, ne fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si creda di prescrivere, sentito il consiglio di Stato.

Art. 79.

Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura fintantoché il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 80.

Nelle aste tenute nei modi indicati agli articoli 75 o 76, l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta.

Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale.

Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto.

In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne riceverono e trasmisero le offerte.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito depositato, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75.

Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100.000.000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del regio decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.

Art. 81.

Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato.

In questo caso le offerte, l'aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d'incanto.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.

Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale di incanto.

Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 82.

Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze che vi intervenne.

Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito.

A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'art. 66.

Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette o trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.

Nelle aste tenute nelle forme di cui agli art. 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene viene fatta notificazione come sopra è detto.

Art. 83.

I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta.

Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla cassa dei depositi e prestiti.

Per i contratti di una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.

Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale, sono osservate le speciali disposizioni in vigore.

Art. 84.

Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali deve essere presentata l'offerta.

Passato tale periodo non può essere accettata altra offerta.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita.

L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto.

L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta.

L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.

Art. 85.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo della ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.

Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.

Art. 86.

Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

Art. 87.

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Art. 88.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO III - PROCEDIMENTI PER GLI INCANTI, PER L'APPALTO-CONCORSO E PER LE LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO PER LE LICITAZIONI, PER L'APPALTO-CONCORSO E PER LE TRATTATIVE PRIVATE.

Art. 89.

Si procede alla licitazione privata:

invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;

mediante l'invio alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e coll'offerta del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione.

Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.

Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente. Nel secondo caso, l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Tale verbale dev'essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.

Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera b), ciò dev'essere dichiarato nell'invito.

Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

Art. 90.

Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta ufficiale del regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.

Art. 91.

Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.

L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.

Art. 92.

La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO IV - STIPULAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

SEZIONE I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 93.

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione.

La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.

Art. 94.

I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati.

Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai vice-prefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti.

Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice-intendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci.

In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.

Art. 95.

I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono.

Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende.

L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 96.

I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

Art. 97.

Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione.

Art. 98.

{Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189}

Art. 99.

I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.

Ad essi sono allegati i necessari documenti.

Degli atti amministrativi approvati con decreti reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'onori basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.

Art. 100.

L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.

I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.

Art. 101.

I contratti a trattativa privata formati a termini dell'art. 17 della legge sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione, dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento.

Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.

Art. 102.

Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO IV - STIPULAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 103.

I contratti sono approvati con decreto.

Il ministro può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia necessario l'avviso del consiglio di Stato.

Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e nell'art. 105 del presente regolamento.

Art. 104.

Le convenzioni e i contratti, sui quali si sia pronunciato il consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5, del testo unico di legge sul consiglio medesimo, modificato con l'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al parlamento ai termini dell'art. 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze.

Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi iscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.

Art. 105.

La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge è conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire 20.000.000.

La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il parere del consiglio di Stato e con decreto registrato alla corte dei conti, per tutti quei contratti nei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.

Art. 106.

Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti.

Art. 107.

I ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d'onori, e le altre condizioni e clausole prestabilite.

Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del consiglio di Stato, è necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Art. 108.

I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del consiglio di Stato.

Art. 109.

I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati:

1° quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del consiglio di Stato;

2° quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 108.

Art. 110.

Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni:

1° la data del contratto;

2° il cognome e il nome del contraente o la ditta;

3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del contratto;

4° la somma intiera che importa il contratto stipulato;

5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto.

Art. 111.

Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pei quali segua variazione nel valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente.

Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione.

In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di volta in volta, con decreti motivati del competente ministro da registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla corte dei conti.

Deve però sentirsi il consiglio di Stato, allorché colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il consiglio medesimo deve dare il suo parere.

Art. 112.

I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

Art. 113.

Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione, può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.

L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.

Art. 114.

Quando nel capitolato d'onori o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione.

All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione, che però rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.

Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta.

Art. 115.

I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000.000, anche alla corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza.

Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto, come le perizie, il parere del consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario.

Art. 116.

La corte dei conti, nel comunicare al parlamento l'elenco dei contratti di cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti e se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione privata, per appalto, concorso o a trattativa privata.

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO IV - STIPULAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

SEZIONE III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 117.

Allorché i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.

Art. 118.

Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Art. 119.

Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte nè alcun'altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando sieno autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Art. 120.

{Articolo abrogato dall'art. 217 del DLgs 50/2016, in vigore dal 19/04/2016}

TITOLO II - DEI CONTRATTI

CAPO V - COLLAUDAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE.

Art. 121.

Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi.

Art. 122.

Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.

Art. 123.

I regolamenti speciali accennati nel precedente art. 118, oltre alle cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.